DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1976

relativa alla fornitura urgente di riso lavorato lungo alla Repubblica del Libano a titolo di aiuto

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(76/350/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 374/76 del Consiglio, del 17 febbraio 1976, che deroga al regolamento (CEE) n. 2750/75 per quanto concerne le procedure di mobilitazione dei cereali destinati all'aiuto alimentare a favore della Repubblica libanese (4),

considerando che il 17 febbraio 1976, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, l'equivalente di 1 000 tonnellate di riso semigreggio, ossia 690 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi, alla Repubblica libanese a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1974/1975 ;

considerando che, tenuto conto della necessità di effettuare un aiuto rapido, è opportuno ricorrere ad una procedura di trattativa privata per tale fornitura ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 374/76 del Consiglio, del 17 febbraio 1976, l'Ente nazionale risi, Piazza Pio XI, 1, Milano (organismo d'intervento), procede, tramite conclusione di un contratto di trattativa privata, all'acquisto sul mercato della Comunità di 690 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi, destinato alla Repubblica del Libano.

2. Per la conclusione del contratto di trattativa privata, l'Ente risi deve cercare le condizioni meno onerose.

3. Il contratto verte sull'acquisto e sulla fornitura del prodotto consegnato a Beirut vale a dire fino al momento in cui la merce è effettivamente estratta dalla stiva della nave nel porto di sbarco.

4. Il prodotto deve essere consegnato in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti.

I sacchi recheranno sull'imballaggio la seguente dicitura a stampa :

« Riz — Don de la Communauté économique européenne au Liban / À distribuer gratuitement ».

Articolo 2

Il prodotto di cui all'articolo 1 deve corrispondere alle seguenti caratteristiche :

— umidità : 15 % ;
— rotture di riso : massimo 5 % ;
— grani gessati : massimo 3 % ;
— grani striati rossi : massimo 3 % ;
— grani vaiolati : massimo 1 % ;
— grani macchiati : massimo 0,50 % ;
— grani gialli : massimo 0,050 % ;
— grani ambrati : massimo 0,125 %.

Se il prodotto non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

Articolo 3

1. Una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto è costituita dall'interessato all'atto della firma del contratto. Essa è liberata dopo la realizzazione delle operazioni in causa, nel termine di tempo previsto e per le quantità non realizzate per motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 4

L'imbarco deve essere effettuato tra il 25 ed il 30 marzo 1976.

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.
(3) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 8.

Articolo 5

L'organismo d'intervento richiede all'interessato di fornire le seguenti informazioni :

a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio ;

b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti ;

c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni nonché una copia del contratto di trattativa privata.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione